COMUNEdiFAIDO
Piazza Stefano Franscini 1, 6760 Faido
Amministrazione Tel. 091 290 84 00
Ufficio Tecnico Tel. 091 290 84 20
e-mail: info@faido.ch
www.faido.ch

Faido, 6 ottobre 2026

Comunicazione agli agricoltori di ovini e/o caprini

L'Ufficio del veterinario cantonale (UVC), sentito l'Ufficio della caccia e della pesca (UCP), affronta come ogni anno la problematica relativa alla presenza di singoli esemplari o gruppi di ovicaprini rinselvatichiti o lasciati incustoditi durante il periodo invernale, nonché quella relativa alle recinzioni amovibili lasciate incustodite e accessibili alla fauna selvatica.

Questo comportamento da parte di alcuni proprietari e responsabili d'alpeggio è chiaramente in contrasto con la legislazione in materia di protezione degli animali (LPAn e OPAn), di epizoozie (LFE e OFE) e di caccia e protezione dei mammiferi e uccelli acquatici (LCP e OCP).

Oltre a non rispettare il benessere animale e la legislazione vigente, questo modo di agire contribuisce notevolmente all'ibridazione della popolazione di stambecchi (Capra ibex) sul nostro territorio con conseguente impoverimento della genetica della fauna locale di questa specie protetta.

Le disposizioni dell'Ufficio del veterinario cantonale concernenti l'alpeggio e il pascolo comunitario, valide per l'anno 2026, regolano esaustivamente gli obblighi ai quali sono tenuti i responsabili dell'alpeggio e dei pascoli comunitari, nonché i detentori degli animali. Queste disposizioni d'alpeggio prevedono lo scarico di tutti gli animali dagli alpeggi e dai pascoli comunitari alla fine dell'estivazione.

Al termine dell'alpeggio, le recinzioni provvisorie realizzate con reti amovibili tipo "flexinet", devono essere rimosse e conservate in luoghi inaccessibili agli animali domestici e selvatici.

Durante l'alpeggio la sorveglianza degli animali deve essere regolare, soprattutto per gli ovini e i caprini. Ciò ha lo scopo di evitare l'inselvatichimento degli animali e l'impossibilità, in autunno, di una loro riconduzione nell'azienda di provenienza e nei relativi pascoli aziendali.

Al di fuori del periodo dell'alpeggio, tutti gli animali devono avere libero accesso a un riparo, e ricevere cure e un'alimentazione adeguate. Al detentore è fatto obbligo di controllare gli animali almeno 1 volta al giorno e, nel periodo delle nascite, almeno due volte al giorno (Ordinanza sulla protezione degli animali artt. 1-6, Ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici, artt. 7 e 7a). Questo obbligo è valido anche durante il vago pascolo, nelle zone e nei periodi in cui è permesso, e dove per vago pascolo si intende l'utilizzo di terreni di altri proprietà durante periodi dell'anno definiti, una volta effettuati gli ultimi raccolti.

Pertanto, alla luce di quanto esposto sopra e nel rispetto della legislazione vigente, con l'inizio del periodo di foraggiamento invernale, che inizia il 1° novembre di ogni anno, tutti gli animali ancora vaganti dovranno essere recuperati e stabulati nelle aziende di appartenenza. Logicamente se le condizioni metereologiche lo richiedono gli animali devono essere recuperati e stabulati anche prima di questo termine. La presenza di animali inselvatichiti o lasciati incustoditi al di fuori dei pascoli aziendali durante il periodo invernale non è tollerata, così come non è tollerata la presenza di recinzioni amovibili inutilizzate sugli alpeggi e sui pascoli comunitari.

Qualora un animale selvatico dovesse morire a causa di recinzioni lasciate inutilizzate, il proprietario o il responsabile del terreno potrà essere perseguito per maltrattamento di animali ai sensi dell'articolo 26 LPAn.

Ringraziamo per la sempre fattiva collaborazione e porgiamo i nostri migliori saluti.

Cancelleria comunale di Faido